

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo, previsto dall'art. 1, commi 448-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge") a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "comunicazione integrativa"), per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025. Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0". La somma del credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge e del credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2024, n. 124, (di seguito "decreto-legge") determinato sulla base dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa. Il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile nell'anno 2026 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'art. 1, commi da 448 a 451, della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.
IMPORTANTE: l'annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d'imposta ZES unica 2025.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "AGGIUNTIVO ZES UNICA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA qualora non coincidano).

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa.

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione integrativa e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione integrativa, il soggetto avente causa deve presentare il modello di comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo. In particolare, nella comunicazione riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "**Codice carica**" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta aggiuntivo sia superiore a euro 150.000 risultante dalla somma dei crediti d'imposta riconosciuti per gli investimenti nella ZES unica 2024 e ZES unica 2025, e il credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto, barrando la relativa casella h), a dichiarare, alternativamente che :

- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa, sono rimasti invariati;
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

ATTENZIONE: Nel caso in cui non sia stata barrata nessuna casella della lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa deve compilare il quadro C.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Credito d'imposta rideterminato

La casella presente nel quadro A deve essere compilata **solo** nel caso in cui l'impresa abbia chiesto o fruito, dopo l'invio della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ulteriori aiuti di Stato e/o altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato per i medesimi investimenti indicati nella predetta comunicazione integrativa. In tal caso nella casella deve essere inserito l'importo del credito d'imposta indicato in colonna 2 del rigo A1 della comunicazione integrativa di cui sopra (relativa al credito di imposta Zes unica 2025), rideterminato in diminuzione, al fine di tener conto del cumulo con la predetta nuova agevolazione.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Qualora non sia stata barrata nessuna delle due caselle della lett. h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è obbligatoria la compilazione del quadro C.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella **"Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più rigi, riportando in ciascun rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.